

Circolare esplicativa per l'attuazione dell'autorizzazione generale relativa all'attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole adottata con decreto n. 5624 del 28/06/2013.

Ricordato che:

- ✓ con decreto n. 5624 del 28/06/2013, pubblicato sul BURL sn.28 – serie ordinaria – in data 10 luglio 2013, è stato approvato l'allegato n.40 inerente "l'attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole" e contestualmente revocato l'esistente parte B "attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole con produzione non superiore a 365 t/anno" dell'allegato n.25 "lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non inferiore a 365 t/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 t/anno";
- ✓ le prescrizioni tecnico-gestionali individuate nel nuovo allegato n.40 costituiscono il nuovo riferimento per l'attività di essiccazione, ivi inclusa quella funzionale alle attività zootecniche di cui alla dgr n.3792/2012;
- ✓ rimangono invariati i criteri generali e le procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs 152/06 definiti nell'ambito della dgr n.8832/2009 e smi "linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto"
- ✓ l'attività di essiccazione di materiali vegetali svolta in aziende agricole, riconducibili alla definizione di cui all'art.2135 del c.c., è soggetta, per quanto concerne gli impianti esistenti, alle disposizioni di cui all'art. 281, comma 3 del d.lgs 152/06 e smi;
- ✓ con il DPR n.59/2013 è stato approvato il Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), che individua, tra i titoli sostituiti, anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 272 c.2 del d.lgs 152/06 e smi;

con la presente si forniscono ai soggetti interessati indicazioni e chiarimenti sia di carattere amministrativo, che tecnico, al fine di accompagnare il processo di attuazione dell'allegato in oggetto.

1) Modalità di adesione

Premesso che, ai fini dell'attuazione dell'allegato n.40 "attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole" si intende per

- *Attività/stabilimento (inteso come insieme degli impianti collocati nella medesima azienda agricola) esistente*: un'attività in esercizio o che abbia presentato istanza di autorizzazione o di adesione all'autorizzazione generale, prima dell'entrata in vigore del dds n.5624/2013, ossia prima del 10 luglio 2013;
- *Attività/stabilimento (inteso come insieme degli impianti collocati nella medesima azienda agricola) nuovo*: un'attività diversa dalla precedente;

di seguito si forniscono indicazioni in merito alle modalità di adesione al suddetto allegato tecnico n.40.

Impianti nuovi

Richiamato il DPR n.59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale[...]" ed in particolare:

- l'art.3 comma 1, che individua l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sia in via ordinaria che in deroga, tra i titoli sostituiti dall'Autorizzazione Unica ambientale;
- l'art.3 comma 3, che prevede la possibilità per i Gestori di attività soggette a sola comunicazione o autorizzazione generale di non avvalersi dell'AUA;
- l'art.7, che prevede che i Gestori di attività soggette a sola autorizzazione di carattere generale possano presentare domanda di adesione al SUAP;

fino a nuove disposizioni applicative in materia di AUA, il Gestore di un'attività/stabilimento "nuovo":

- a) nel caso svolga (oltre a quella in oggetto) attività soggette a sola comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, non è tenuto a presentare l'istanza di AUA; potrà pertanto presentare al SUAP territorialmente competente (che provvederà ad inoltrarla alla Provincia, autorità competente in materia di emissioni in atmosfera) la domanda di adesione all'autorizzazione generale per l'attività di essiccazione di materiali vegetali adottata con dds 5624/2013 o con successivo provvedimento della Provincia, secondo i modelli già predisposti.
- b) nel caso svolga (oltre a quella in oggetto) attività soggette ad una delle autorizzazioni di cui al sopra richiamato art.3 c.1, dovrà presentare al SUAP territorialmente competente (che provvederà ad inoltrarla alla Provincia, autorità competente in materia di AUA) la domanda di autorizzazione unica ambientale. Fino alla predisposizione di nuovi modelli unificati per la domanda, dovranno essere utilizzati i modelli previsti dalle autorizzazioni settoriali.

Impianti esistenti

L'attività di essiccazione in aziende agricole rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 281 c.3 del d.lgs 152/06 e s.m.i, ai sensi del quale, per le attività esistenti, che non ricadevano nell'ambito di applicazione del DPR 203/88, è applicato uno specifico iter autorizzativo che prevedeva la presentazione delle istanze di autorizzazione (ordinarie ed in deroga) entro il 31 luglio 2012 e l'adeguamento ai contenuti delle stesse entro il 1 settembre 2013.

Regione Lombardia aveva comunque già avviato la disciplina dell'attività di essiccazione prevedendo per questa l'autorizzazione ordinaria o in deroga, ai sensi dell'art.272 c.2, con specifiche prescrizioni nell'ambito delle "lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 t/anno ed

utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno” di cui all'allegato 25, parte B del dds 532/2009 e smi, ora revocata dal nuovo allegato n.40.

Alla luce di ciò, ad oggi possono esistere attività già autorizzate (sia con specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 269, sia “in deroga” secondo la parte B del richiamato Allegato 25) o che abbiano presentato la domanda di autorizzazione secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla circolare regionale n.15030 del 20/7/2013. In tal senso:

- 1) nel caso di attività già autorizzata in via ordinaria ai sensi dell'art.269 del d.lgs152/06 e smi, il Gestore potrà scegliere di:
 - a. proseguire con l'autorizzazione in essere rispettando quanto in essa contenuto, fino alla scadenza della stessa;
 - b. presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il nuovo Allegato n. 40; in questo caso, trattandosi di un nuovo procedimento, la domanda di adesione dovrà essere presentata al SUAP, che provvederà ad inoltrarla alla Provincia;
- 2) nel caso di attività che abbiano presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.281 c.3 del d.lgs 152/06 secondo quanto disposto dalla circolare regionale n.15030 del 20/7/2013, il Gestore dovrà:
 - a. nel caso di procedimento in corso, integrare l'istanza di adesione a suo tempo presentata, specificando la volontà di adesione al nuovo allegato n.40 e fornendo le informazioni e le attestazioni richieste dallo stesso, qualora non già rese disponibili all'autorità competente;
 - b. nel caso di procedimento concluso, informare la Provincia ed ARPA dell'adesione all'autorizzazione generale secondo il nuovo Allegato n. 40;

Poiché, in questi casi, il procedimento si ritiene avviato prima dell'entrata in vigore del DPR 59/2013, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dello stesso DPR, l'integrazione della domanda di adesione o la comunicazione potranno essere trasmesse direttamente alla Provincia territorialmente competente.

Per i modelli di comunicazione si può fare riferimento ai fac simili allegati al dds n.8213/2009 o resi disponibili sui siti delle Province.

2) Chiarimenti

i) Paragrafo “PRESCRIZIONI SPECIFICHE”, punto B.3 “pulitura”:

Nel primo capoverso, laddove vengono citati i sistemi di abbattimento, deve essere aggiunto a “ciclone o filtro a maniche” anche il “filtro a cartucce”, come peraltro riportato nelle successive tabelle A e B);

ii) Paragrafo “PRESCRIZIONI SPECIFICHE”, punto B.4 “Essiccazione” sezione C:

i criteri di installazione di cui alla lettere da a) a f) si applicano ad impianti ad impianti mobili (a prescindere dalla potenzialità del bruciatore) esistenti e ad impianti fissi aventi un

funzionamento inferiore ai 90 giorni e dotati di impianti di combustione con potenza termica inferiore a 1 MW, sia esistenti che nuovi.

iii) Paragrafo “SOGLIA MASSIMA”

Ai fini della individuazione dei “giorni di funzionamento” sia in riferimento alla determinazione della sezione (A, B o C), sia in relazione all’applicazione della soglia massima, sono da considerarsi equivalenti a 24 ore (es. 40 giorni corrispondono a 960 ore di funzionamento, anche non consecutive, nell’arco di un anno solare).

iv) Paragrafo “PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE”

Le prescrizioni 1 e 2, riportate separatamente per mero errore materiale, sono da leggersi congiuntamente; in tal senso, l’adozione degli accorgimenti riportati al punto 2 (arresto degli impianti, comunicazione agli Enti, ripristino degli impianti) può considerarsi come attuazione minima della procedura di cui al punto 1.

v) Paragrafo “PRESCRIZIONI SPECIFICHE”, punto B.4 “Essiccazione”:

sezione A: Sono da ritenersi compresi in tale sezione gli impianti aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW.

sezione B: Sono da ritenersi compresi in tale sezione gli impianti aventi potenza termica nominale uguale e superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW.

vi) Paragrafo “PRESCRIZIONI SPECIFICHE”, punto B.4 “Essiccazione” sezione C

Gli essiccatoi operanti con colonna di essiccazione in depressione a discesa discontinua, equipaggiati con un sistema in grado di interrompere il flusso di aria di essiccazione durante tutto il periodo di azionamento del dispositivo che provoca la discesa della colonna (lettera b delle sezioni A e B) possono essere assimilati ai sistemi di abbattimento previsti dalla lettera f).

Fermo restando che al fine di individuare le prescrizioni tecnico-gestionali da applicarsi si debba fare riferimento a quanto riportato nell’Allegato 40 approvato con decreto n.5624 del 28/06/2013, per agevolarne l’applicazione, si allega alla presente nota, una tabella riassuntiva degli adempimenti ivi previsti.

3) Essiccazione funzionale alle attività zootecniche

- vii) In riferimento al punto 3 del decretato, per quanto concerne l’attività di essiccazione funzionale alle attività zootecniche, si precisa che le prescrizioni contenute al paragrafo 4.3.5 dell’allegato 1 alla dgr 3792/2012, sono sostituite automaticamente da quanto previsto al punto B.4 “Essiccazione” del nuovo allegato tecnico n.40, nelle sezioni A, B o C, in funzione della tipologia di impianto in questione. I Gestori di tali aziende dovranno conservare e tenere a disposizione dell’autorità di controllo le informazioni relative alla potenzialità dei bruciatori delle colonne di essiccazione e dei giorni di funzionamento delle stesse.

- viii) Poiché le attività funzionali all'allevamento (come l'essiccazione) è da considerarsi disciplinata, fermo restando quanto riportato al punto sopra, nell'ambito dell'allegato 1 alla dgr 3792/2012 ed in tal senso sono state fatte valutazioni specifiche al riguardo, nel caso in questione (essiccazione funzionale all'attività zootecnica) la soglia per l'individuazione dell'attività scarsamente rilevante continua ad essere quella indicata nel citato allegato e pari a 128 t/anno.